



# CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO



## TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Giudice dell'esecuzione


**Dr. PIOVANO**



**R.G. Es N.229/2025**



**Ing. Paolo Terrone**



STUDIO TECNICO Dott. Ing. TERRONE Paolo



**TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI****Ufficio Esecuzioni Immobiliari**ASTE  
GIUDIZIARIE®  
**Giudice dell'Esecuzione Dr. PIOVANO**ASTE  
GIUDIZIARIE®**R.G.Es N.229/2025****CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO**

Il sottoscritto Dott. Ing. Paolo Terrone, consulente tecnico d'ufficio nella procedura in oggetto, con studio in Guidonia Via Montecelio 31, cap 00012, tel. 0774 345110, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma al n. 15529

**PREMESSO**

che, dopo essere stato nominato Esperto Estimatore nella causa di cui in epigrafe, con ordinanza del 21 Luglio 2025, dichiarandosi disposto ad accettare l'incarico, prestava il giuramento di rito telematicamente il 29 Luglio 2025 e gli veniva conferito l'incarico di rispondere ai quesiti come riportato nel decreto di nomina come di seguito.

1. provvedere a dare comunicazione, anche via email, al custode dell'incarico ricevuto e trasmissione della planimetria catastale dell'immobile staggito; il custode, ricevuta la comunicazione e in accordo con il perito estimatore nominato, provvederà a dare comunicazione scritta (a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo di posta elettronica certificata) al/i debitore/i esecutato/i, agli eventuali comproprietari dell'immobile pignorato, al creditore procedente e ai creditori intervenuti dell'intervenuta nomina dell'esperto e del custode, delle finalità degli incarichi ricevuti, della data e del luogo di inizio delle operazioni peritali (che dovranno cominciare entro 60 giorni da oggi);

2. esaminare - prima di ogni altra attività salvo quanto indicato nella lettera A) - l'atto di pignoramento e la documentazione ipo-catastale (o la relazione notarile sostitutiva) verificando, anche con controlli presso i competenti uffici dell'Agenzia del Territorio:



- a. la completezza/idoneità dei documenti in atti;
- b. la corretta ed esatta individuazione dei beni oggetto della espropriazione in relazione ai dati catastali e dei registri immobiliari;
- c. i dati catastali effettivamente risultanti e la corrispondenza/non corrispondenza delle certificazioni catastali ai dati indicati nell'atto di pignoramento e le eventuali regolarizzazioni occorrenti;
- d. le note di trascrizione e i titoli di trasferimento (in particolare l'atto di provenienza) con specifico riferimento ad eventuali servitù o altri vincoli trascritti (ad esempio, regolamento condominiale contrattuale) o ad eventuali iscrizioni ipotecarie successive al pignoramento;
- e. la sussistenza di diritti di comproprietà (specificando se il bene è in comunione legale tra i coniugi o in comunione ordinaria) o di altri diritti reali parziari; qualora risulti pignorata la sola quota di  $\frac{1}{2}$  di un immobile in comunione legale dei beni, il perito estimatore provvederà a trasmettere immediatamente una relazione informativa al giudice, astenendosi dal completare le operazioni peritali fino a nuova disposizione del giudice dell'esecuzione;
- f. la continuità delle trascrizioni nel ventennio:
  - indicando tutti i passaggi di proprietà relativi ai beni pignorati intervenuti tra la trascrizione del pignoramento e, a ritroso, il primo titolo di provenienza anteriore al ventennio che precede la notifica del pignoramento, segnalando anche tutti i frazionamenti e le variazioni catastali via via eseguiti, specificando, altresì, esattamente su quale ex-particella di terreno insistono i manufatti subastati;
  - segnalando al giudice dell'esecuzione e ai creditori precedente e intervenuti senza indugio, nell'ipotesi in cui un trasferimento sia avvenuto per causa di morte, l'eventuale mancanza della trascrizione dell'accettazione espressa o tacita di eredità, non essendo a tal fine sufficiente la trascrizione del solo certificato successorio da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- a) per il caso in cui dai registri immobiliari non risulti l'accettazione tacita o espressa dell'eredità in favore del debitore, il perito estimatore interromperà senz'altro le

operazioni di stima, limitandosi a comunicare la circostanza al giudice dell'esecuzione, fino a nuove istruzioni;

- b) per il caso in cui sia carente la trascrizione di un'accettazione espressa o tacita nel corso del ventennio e a favore di uno dei danti causa del debitore, il perito estimatore si limiterà a segnalare la circostanza al giudice dell'esecuzione e ai creditori precedente e intervenuti, perché provvedano a curare la trascrizione dell'accettazione tacita di eredità risultata carente prima dell'udienza ex art. 569 c.p.c., informandone immediatamente l'esperto perché ne dia atto nell'elaborato di stima, procedendo comunque con le operazioni di stima;

3. verificare, anche con controlli presso l'ufficio tecnico del Comune:

- a. la regolarità edilizia e urbanistica;
- b. la dichiarazione di agibilità dello stabile;
- c. i costi delle eventuali sanatorie;
- d. eventuali obbligazioni derivanti da convenzioni urbanistiche non ancora adempiute (e gravanti sui proprietari ed aventi causa);
- e. eventualmente, indici di edificabilità, cessioni di cubature, vincoli tesi ad espropriazione;

4. verificare, anche con controlli presso i competenti uffici amministrativi eventuali vincoli paesistici, idrogeologici, forestali, storico-artistici, di prelazione dello Stato ex D. Lgs. 42/2004, ecc.

5. fare accesso, con l'assistenza del custode, all'immobile pignorato per:

- a. verificarne la consistenza e l'esatta identificazione;
- b. trarre gli elementi necessari per la descrizione e per scattare fotografie;
- c. accertare lo stato di conservazione;
- d. verificare la corrispondenza ai progetti depositati in Comune e alla scheda catastale;
- e. verificare lo stato di possesso/godimento: identificazione dei soggetti occupanti (e composizione del nucleo familiare) e i titoli che giustifichino la permanenza nell'immobile;

f. fornire agli esecutati (o agli occupanti) le informazioni necessarie sul processo esecutivo, avvertendo i debitori, con l'assistenza del custode, che fino al giorno dell'udienza fissata a norma dell'art. 569 c.p.c. potranno depositare presso la cancelleria della sezione esecuzioni immobiliari del Tribunale istanza di conversione a norma dell'art. 495 c.p.c., contestualmente versando su un libretto di deposito giudiziario o al portatore la somma pari a 1/5 dei crediti azionati in precetto dal creditore precedente e dei creditori eventualmente intervenuti e avvisare altresì i debitori esecutati e gli occupanti privi di titolo che, in mancanza, all'udienza ex art. 569 c.p.c. verrà ordinata la liberazione dell'immobile pignorato;

6. accertare, con controllo presso l'amministrazione condominiale:
  - a. l'ammontare medio delle spese condominiali ordinarie;
  - b. l'esistenza di eventuali spese condominiali insolute nell'anno in corso e nell'anno solare precedente (elementi rilevanti sulla stima ex art. 63 disp.att. c.c. che andranno decurtate dal valore di stima dell'immobile);
7. verificare, con controllo presso l'Agenzia delle Entrate la registrazione del titolo dei terzi occupanti (e, se del caso, acquisirne una copia);
8. verificare presso la Cancelleria (Civile) del Tribunale:
  - a. l'attuale pendenza delle cause relative a domande trascritte (se risultanti dai RR.II.);
  - b. la data di emissione e il contenuto dell'eventuale provvedimento di assegnazione della casa coniugale al coniuge separato o all'ex-coniuge dell'esecutato/a che occupa l'immobile (e acquisirne copia).

**Ai fini delle ricerche** che precedono, si **autorizza** sin d'ora **l'esperto** ad accedere ad ogni documento concernente gli immobili pignorati, ivi compresi documenti relativi ad atti di acquisto e rapporti di locazione in possesso del Comune, dell'Agenzia del Territorio, dell'Agenzia delle Entrate o dell'amministratore del condominio o di notaio, ed a estrarne copia, non operando, nel caso di specie le limitazioni previste in tema di trattamento dati personali; **autorizza altresì il Perito** a richiedere al Comune competente certificato storico di residenza relativo a qualsiasi occupante dell'immobile pignorato, nonché l'estratto per riassunto di atto di matrimonio e il certificato di stato di famiglia del debitore esecutato;

9. predisporre la relazione di stima con il seguente contenuto e, in caso di pluralità di immobili privi di un oggettivo rapporto pertinenziale (ad es. abitazione e box, abitazione e cantina, abitazione e giardino etc.), predisporre per ciascun lotto una singola relazione identificata con numeri progressivi (lotto 1, 2 etc.), precisando in ciascuna di tali relazioni le informazioni e i dati indicati nei punti seguenti:

a) identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali e, in particolare,  
- indicazione del diritto pignorato (se nuda proprietà, indicare la data di nascita dell'usufruttuario vitalizio)

- "descrizione giuridica" del bene oggetto del diritto: indirizzo, superficie complessiva, numero dei vani, estremi catastali, confini, eventuali pertinenze e accessori, eventuali millesimi di parti comuni, ecc.

b) sommaria descrizione del bene

- una breve descrizione complessiva e sintetica dei beni facenti parte di ogni singolo lotto ("descrizione commerciale"), nella quale dovranno saranno indicati: la tipologia del cespite e dello stabile e dell'area in cui si trova, la superficie commerciale e la composizione interna, le condizioni di manutenzione e le più rilevanti caratteristiche strutturali ed interne del bene, avendo cura di precisare la presenza di barriere architettoniche e l'eventuale possibilità di rimozione o superamento delle stesse indicando il presumibile costo, che non andrà dedotto dal valore di stima;

c) stato di possesso del bene, con indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento:

- indicare se il bene è "libero" oppure "occupato dal debitore e suoi familiari" (e, di regola, sarà perciò considerato "libero al decreto di trasferimento") oppure "occupato da terzi"

- in tale ultimo caso occorre indicare: il titolo vantato dal terzo; la data di registrazione della locazione e il corrispettivo (se corrisposto anche dopo il pignoramento e come depositato nell'interesse dei creditori) esprimendo un giudizio di congruità/incongruità del canone fissato (ed indicando il deprezzamento subito dall'immobile in caso di offerta in vendita con locazione in corso); la prima data di

scadenza utile per l'eventuale disdetta (e qualora tale data sia prossima, darne tempestiva informazione al custode e al giudice dell'esecuzione); l'eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio; la data di emissione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale

- allegare copia di tutti i documenti rinvenuti o esibiti;

d) esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico: domande giudiziali (precisando se la causa è ancora in corso), atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura, eventuali convenzioni matrimoniali o provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al coniuge, altri pesi o limitazioni d'uso (ad esempio, oneri reali, obbligazioni *propter rem*, servitù, regolamenti condominiali trascritti);

e) esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all'acquirente: iscrizioni ipotecarie (anche successive al pignoramento), pignoramenti, sentenze di fallimento, ecc.

f) informazioni sulla regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché sulla dichiarazione di agibilità dello stesso:

- verifica e attestazione della conformità/non conformità dello stato di fatto attuale ai progetti approvati e alle discipline urbanistiche

- esistenza/inesistenza del certificato di agibilità o abitabilità

- potenzialità edificatorie del bene

- quantificazione dei costi necessari per la sanatoria (se possibile) o per la demolizione della parte abusiva e per l'esecuzione di opere tese al ripristino della funzionalità dei beni (ove gravemente compromessa)

g) attestazione di prestazione energetica (APE): qualora sia possibile reperire l'attestazione di prestazione energetica già redatto l'esperto stimatore ne darà conto nel suo elaborato affinché le informazioni sulla prestazione energetica dell'immobile possano essere contenute nell'avviso di vendita, in caso contrario non

provvederà alla sua redazione; nel caso in cui l'immobile non necessiti di attestazione di prestazione energetica, il perito estimatore ne darà atto in perizia.

h) analitica descrizione del bene e valutazione estimativa:

- indicazione della superficie lorda e superficie commerciale con esplicitazione dei coefficienti impiegati; illustrazione dettagliata delle caratteristiche interne ed esterne del bene e dello stato di manutenzione; segnalazione di tutti i fattori incidenti sul valore (spese condominiali ordinarie e/o insolute, stato d'uso e manutenzione, stato di possesso, vincoli ed oneri giuridici non eliminabili dalla procedura, necessità di bonifica da eventuali rifiuti anche tossici o nocivi, eventuali oneri o pesi, ecc.);
  - verifica della conformità/non conformità degli impianti e manutenzione degli stessi;
  - determinazione del valore commerciale di ogni lotto, indicando i criteri di stima utilizzati e le fonti delle informazioni utilizzate per la stima, gli adeguamenti e le correzioni della stima apportate;
  - abbattimento forfettario (nella misura del 10% del valore venale) dovuto all'assenza di garanzia per vizi occulti, nonché all'esistenza di eventuali oneri gravanti sul bene e non espressamente considerati dal perito;
  - decurtazioni relative alle spese necessarie per la regolarizzazione urbanistica, edilizia e catastale del bene se possibile, alle bonifiche da eventuali rifiuti e alle spese condominiali insolute nel biennio;
- i) indicazione del valore finale del bene, al netto delle predette decurtazioni e correzioni, tenendo conto che gli oneri di regolarizzazione urbanistica o catastale o per la bonifica da eventuali rifiuti saranno di regola detratti dal valore del compendio di stima;
- l) motivato parere, nel caso di pignoramento di quota, sulla comoda divisibilità del bene (formando, nel caso, ipotesi di divisione in natura o con conguaglio) e sulla possibilità di vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa in proporzione al valore di stima dell'intero immobile valutato come sopra indicato;

**10.** eseguire almeno nr. 6 fotografie dei manufatti e delle aree (2 scatti dell'esterno e 4 scatti dell'interno avendo cura di non ritrarre inavvertitamente alcuna persona) che verranno allegate alla relazione di stima;

**11.** depositare presso la cancelleria delle esecuzioni immobiliari in via telematica almeno 30 giorni prima dell'udienza fissata, unitamente ad una dettagliata nota spese per le attività svolte secondo la prassi in uso presso la sezione, la relazione di stima e i relativi allegati, rivolgendo al G.E. tempestiva e motivata istanza di proroga qualora si presentassero difficoltà tali da pregiudicare il rapido e preciso svolgimento dell'incarico; qualora il ritardo nel deposito della relazione dipenda dal ritardo con cui le autorità competenti rilasciano i documenti tempestivamente richiesti dall'esperto si autorizza sin da ora una proroga di giorni 25, senza la necessità di richiedere formalmente proroghe; nel caso di deposito della relazione nel termine così prorogato, l'esperto dovrà nell'elaborato stesso esattamente indicare al giudice dell'esecuzione le date di conferimento di incarico e quelle in cui sono stati richiesti alle amministrazioni interessate i documenti di cui sopra, al fine delle conseguenti valutazioni del giudice sulla diligenza prestata dal perito nell'espletamento dell'incarico;

**12.** entro il termine sopra indicato e comunque appena possibile, inviare (tramite e-mail o fax) ai creditori e (per posta ordinaria o e-mail) al/i debitore/i la perizia di stima;

**13.** nel caso in cui il perito estimatore dovesse ricevere richieste di sospensione delle operazioni di stima da parte del debitore o dei creditori, proseguire le proprie attività informando la parte che l'esecuzione potrà essere sospesa solo con provvedimento del GE, salvo richiesta immediata di istruzioni al GE per il caso in cui le istanze dei debitori o dei creditori dovessero risultare prima facie fondate (ad es. istanze di sospensione ex art. 624 bis c.p.c. depositate da tutti i creditori, ma non ancora lavorate dalla cancelleria o dal GE; provvedimento di sospensione ex art. 623 c.p.c. dell'unico titolo per cui si agisce ecc.), al fine di non gravare la procedura da inutili spese;

**14.** allegare alla relazione tutti i documenti utilizzati ai fini delle indagini demandate, nonché prova delle comunicazioni trasmesse alle parti;

15. partecipare all'udienza fissata ex art. 569 c.p.c. e a quella fissata per fornire i chiarimenti richiesti dalle parti o dal GE;

Al sottoscritto veniva concesso il termine di giorni 45 prima dell'udienza fissata (27 Febbraio) per l'invio di copia della relazione al custode, ai creditori precedenti ed intervenuti ed al debitore con facoltà delle parti di inviare al perito note entro quindici giorni (15 Marzo). Quindi il perito dovrà depositare l'elaborato definitivo 20 giorni prima dell'udienza (25 Marzo) fissata per l'emissione dell'ordinanza di vendita, depositandola in Cancelleria.

La data di inizio delle operazioni peritali veniva fissata, concordemente al custode e comunicata a cura dello stesso custode, per il giorno 23 Settembre 2025 presso i luoghi di causa e successivo accesso per il giorno 3 Ottobre 2025.

La data della successiva udienza veniva fissata per il giorno 14 Aprile 2026.

#### **ESPONE**

qui di seguito la relazione di consulenza tecnica d'ufficio.

#### **RELAZIONE**

La relazione è composta di n° 24 pagine ed è suddivisa nelle seguenti parti:



## Svolgimento delle operazioni peritali

Le operazioni peritali hanno comportato n° 2 accessi (23.09.2025 e 03.10.2025) condotti unitamente al custode; di detti sopralluoghi è stato redatto verbale, che viene allegato alla presente relazione (*Allegato n° 1*).

Ulteriore attività peritale eseguita, preliminarmente all'accesso, è stata quella di interrogazione delle banche dati per l'ottenimento della planimetria catastale per poterla confrontare con la situazione riscontrata *in situ*. Non si è ritenuto necessario ottenere della visura catastale storica dell'immobile oggetto di esecuzione in quanto già presente in atti. (*Allegati n° 3-4*).

E' stato elaborato anche l'ortofoto per l'individuazione dell'immobile staggito (*Allegato n° 6*)

Inoltre è stato eseguito accesso presso l'ufficio tecnico del Comune di Guidonia per verificare la conformità urbanistica ed edilizia degli immobili pignorati (*Allegato n° 10-12*).

Poi, è stata eseguita indagine presso il Borsino immobiliare (*Allegato n° 9*) per la verifica dei prezzi di mercato locali al fine di confrontarli con quelli della Banca dati OMI investigata. (*Allegato n° 8*)

L'accesso del 17.12.2024, come comunicato all'esecutato dal custode, è stato un sopralluogo presso i locali di Via Tucidide 12 in Guidonia Località Laghetto Marco Simone in cui l'esecutato non era presente. E' stato possibile lasciare un avviso ad un parente per programmare un successivo accesso per il 03.10.2025. In questo secondo accesso l'esecutata ha consentito l'accesso, quindi è stato possibile eseguire ispezione dei luoghi ed effettuare rilievi grafici e fotografici le cui risultanze si restituiscono in allegato. (*Allegato n° 5,7*)

Nel corso dell'accesso l'esecutato ha prodotto copia dell'atto di compravendita (*Allegato n° 2*).

Come disposto dal G.E., il CTU ha inviato alle parti via pec la relazione peritale ed all'esecutato all'indirizzo mail comunicato in sede di accesso; si allega la



trasmissione della pec e la comunicazione dello stesso di avvenuta ricezione della relazione. *(Allegati n° 14-15).*

Nessuna osservazione è pervenuta al CTU nei termini.



## Relazione

Nel fascicolo è presente la **Certificazione notarile, a firma del Dott. Vincenzo Calderini notaio in Santa Maria Capua Vetere (CE), attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari** alla data del 04 Luglio 2025; in essa è riportato che **proprietari** dell'immobile pignorato sono (debitore esecutato) in ragione di 1/2 e (debitore esecutato) in ragione del 1/2 entrambe in regime di comunione legale dei beni; viene riportato che i beni pignorati sono pervenuti ai debitori esecutati con atto di compravendita a rogito del notaio BIANCHI Antonio il 31.03.2000 per acquisto da quindi, la **provenienza e continuità è ricostruita oltre il ventennio**

Sui beni gravavano le seguenti formalità pregiudizievoli:

**a carico di**

:

***Ipoteca in rinnovazione Ipoteca volontaria*** iscritta il 27.03.2020, RG 14020, RP 2286 a favore di Banca Nazionale del Lavoro per € 206.582,76 a garanzia di un mutuo di capitale € 103.291,37 su immobile al NCEU sez MAR Foglio 5 Plla 509 sub 503 e su immobile sez MAR Foglio 5 Plla 509 sub 505 unitamente ai sigg nella misura di 1/4 ciascuno..

***Verbale Pignoramento immobiliare*** trascritto presso la Conservatoria di Roma 2 in data 17/06/2013, RG 25179, RP 17923, emesso dal Tribunale di Tivoli a favore di Banca Nazionale del Lavoro il 03/05/2013 n. rep. 1683 per diritti pari ad 1/2 ciascuno su immobile al NCEU sez MAR Foglio 5 Plla 509 sub 503 e, unitamente ai sigg per diritti pari ad 1/4 ciascuno su immobile al NCEU sez MAR Foglio 5 Plla 509 sub 4.

**Verbale Pignoramento immobiliare** trascritto presso la Conservatoria di Roma 2 in data 04/07/2025, RG 38900, RP 27967, emesso dal Tribunale di Tivoli uff Giud a favore di \_\_\_\_\_ il 28/05/2025 n. rep. 278 per diritti pari ad ½ ciascuno su immobile al NCEU sez MAR Foglio 5 Plla 509 sub 503.

Dalla verifica di corrispondenza tra l'atto di pignoramento, la relazione notarile attestante la titolarità del debitore esecutato e la visura catastale, risulta congruità dei dati catastali.

Per quanto concerne poi la conformità dello stato di fatto rispetto alla planimetria autorizzata con CES e depositata in Comune, la stessa è stata verificata nel corso dell'accesso del 03.10.2025 e se ne riferirà al par 9f

**9a)-I beni pignorati sono:** Appartamento in Via Tucidide 12, al Catasto fabbricati di Guidonia sez MAR Fg 5 P.lla 509 sub 503 cat A/2 classe 3, sup. catastale 151 mq, rendita 790,18 €; come da Visura storica per immobile, planimetria catastale (*Allegati n° 3-4*). Come si può osservare dalla restituzione satellitare, dalla planimetria catastale, l'immobile pignorato affaccia a N su area condominiale distacco su via Tucidite, a S su area condominiale Verso P.lla 1224, a W verso scala di accesso; l'accesso alla proprietà comune è garantito da cancello su via Tucidite sul lato NW. Si restituisce immagine satellitare del bene pignorato con individuazione dell' immobile. (*Allegato n° 6*)

**9b)** Il bene pignorato è un appartamento su un livello al piano primo parte di una costruzione di tre piani che ha accesso indipendente da Via Tucidite nella zona Suburbana di Guidonia a Marco Simone; si trova in una posizione periferica a 9,0 km dal palazzo Comunale centro del Paese a 9 km dalla stazione ferroviaria di Lunghezza sulla linea metropolitana FR a 4 km dal Casello Autostradale di Guidonia sulla A1 e a 9 km dal raccordo Anulare .

La struttura della palazzina è realizzata in muratura portante e i solai in laterocemento. La copertura del fabbricato è un tetto a falde.

Immobile in zona rurale di vetusta costruzione con finiture di media qualità (Termosifoni in Ghisa, infissi in alluminio con vetro singolo, porte in legno e pavimenti in gres e parquet laminato nelle camere); caldaia a Gas centralizzata, in buono stato di conservazione e manutenzione.

Internamente intonacato e tinteggiato ad eccezione dei bagni e della cucina dove sono posate maioliche sulle pareti fino a 2 m di altezza circa ;

Non sono presenti né termostato, né valvole termostatiche né il quadro elettrico è equipaggiato di interruttore differenziale. Per ciò che attiene alle barriere architettoniche si osserva che l'accesso all'appartamento avviene a mezzo scala come meglio identificato sulla restituzione planimetrica.

*(Allegato n° 7).*

**9c)-**All'atto del sopralluogo si è verificato che l'immobile era abitato e nella piena disponibilità della debitrice esecutata che lo usa come residenza.

**9d-e)-** Non risultano vincoli che rimangano a carico dell'acquirente pertanto non debbono essere cancellati ;

**9f)-** Per la regolarità urbanistica ed edilizia si riferisce che, l'immobile di cui l'appartamento fa parte, è stato edificato nel 1974 in assenza di licenza edilizia. Dall'indagine presso l'ufficio edilizia privata del Comune di Guidonia si evince che è stata presentata richiesta di Concessione in Sanatoria il 24.02.1986 Prot 3550 a mente della Legge 47/85 dall'allora proprietario Cartia Salvatore e regolarizzato con Concessione edilizia in Sanatoria n° 743 rilasciata il 1 agosto 1994 secondo quanto presentato con Progetto allegato . fabbricato ad uso civile abitazione costituito su 3 livelli ( interrato, Terra e Primo sottotetto). Si riscontra Certificato di Idoneità statica *(Allegato n° 10\_11\_12).*

Dalla verifica a seguito di accesso e dal confronto con l'ultima planimetria autorizzata si osserva che non ci sono differenze di ambienti ma solo un

vano per ripostiglio ricavato sulla parete della camera da letto di fronte alla cucina (*Allegato n° 7*). Altra difformità è che, mentre sulla planimetria catastale si mostra un dente sul prospetto tra il WC a ridosso delle scale di accesso ed il ripostiglio, in realtà è stato realizzato come da progetto autorizzato in sanatoria; invece si osserva che il tramezzo nella zona Bagno 1, ripostiglio su cui sono alloggiare le pareti è stato posizionato in maniera leggermente diversa da quanto riportato sul progetto autorizzato. . Ultima incongruenza è la presenza di una finestra a lato della porta finestra del salone non riportata sul titolo edilizio, ma presente sulla Planimetria catastale. (*Allegato n° 11*).

*Poichè l'abuso si potrebbe configurare come una variazione essenziale (ex Art 36 DPR 380/2001) che prevede un iter autorizzativo complesso ed oneroso, si consiglia la rimessa in pristino chiudendo l'apertura come da progetto con una spesa stimata di 1000 €.*

Diversamente, se fosse possibile reperire fotografie antecedenti il 1986 in cui si evidenzi la presenza della suddetta apertura, si potrebbe configurare il caso di un errore grafico sul progetto allegato alla richiesta di permesso di costruire in sanatoria quindi facilmente regolarizzabile.

Sui beni pignorati non gravano vincoli paesaggistici né archeologici etc. (*Allegato n° 13*).

**9g)-** Non è stata prodotta dai debitori l'attestazione di costruzione nel rispetto della Normativa relativa al contenimento energetico (L 10/91), la dichiarazione di conformità dell'Impianto elettrico (L 46/90) né è dotato di attestato di prestazione energetica(APE).

### **9h)-RELAZIONE DI STIMA DEI BENI**

La stima dei beni in oggetto viene effettuata applicando il metodo di stima di confronto che si esplica attraverso le seguenti fasi:

- Individuazione di prezzi di compravendita di beni analoghi;
- Attribuzione del giusto prezzo del bene da stimare in riferimento alla collocazione nella serie dei prezzi noti.

Non essendo in presenza di un contesto territoriale in cui vi sia una dinamica continua e costante del mercato immobiliare anche alla luce della recente crisi del mercato immobiliare e della ubicazione del bene, ne deriva una difficoltà oggettiva a reperire prezzi attendibili univocamente.

Pertanto, nella ricerca del più probabile prezzo di mercato da attribuire ai singoli beni oggetto di stima, si ritiene attendibile fare riferimento a :

Quotazioni assunte mediante indagine di mercato effettuate presso operatori immobiliari esercenti nel territorio e per immobili di caratteristiche simili e/o analoghe, da confrontare con i prezzi ufficiali desumibili dalla Banca dati dell’Agenzia delle Entrate Osservatorio del Mercato immobiliare; indagini tese ad accertare per i singoli immobili i valori di mercato unitari medi riferiti all’unità di consistenza che, per le specifiche valutazioni estimative, è assunta al metro quadrato di “ Superficie commerciale”; quale superficie totale dell’immobile in esame, somma della superficie totale residenziale e di quella totale per servizi ed accessori esclusivi ragguagliata ad essa mediante l’applicazione di opportuni coefficienti di adeguamento; ovvero:

$$S_{com} = S_{lr} + \sum K_i \times S_i$$

Con:

- |          |   |
|----------|---|
| $S_{lr}$ | Superficie lorda residenziale;  |
| $K_i$    | Coefficiente di ragguaglio per servizi ed accessori esclusivi;  |
| $S_i$    | Superfici lorde per servizi ed accessori esclusivi ( balconi, terrazzi, cantine, soffitte, lastrici solari etc.); |





Va precisato, però, che la stima del valore delle singole unità è stato effettuato in considerazione dello stato attuale e non certo al lordo delle modifiche, migliorie, o danneggiamenti apportate con capitali propri o nel corso degli anni dai fruitori ovvero provocati per scarsa manutenzione o incuria dagli stessi.

Il riferimento per il prezzo /mq è nella forbice proposta dal Listino Ufficiale redatto dall'OMI (Osservatorio del Mercato immobiliare) identificato per ogni comune; nello specifico per il Comune di Guidonia (*Allegati n° 8*), 1<sup>a</sup> semestre 2025 (ultimo valore disponibile) raffrontato con i prezzi desunti da Borsino immobiliare di Zona (*Allegati n° 9*)

Non essendo presente condominio , non sono presenti spese condominiali, né insoluti.



**STIMA DEGLI IMMOBILI**

**Appartamento P.P. Fg 5 p.lla n.509 sub 503 Cat A2**

**Via Tucidite 12 Guidonia, S. Catast. 151 mq**

Consistenza

Dall'osservazione dei luoghi e della planimetria catastale, il locale si compone di soggiorno, 3 Camere, Cucina, 2 Bagni, disimpegno, ripostiglio, balcone ad L e terrazzo antistante l'ingresso

	VANI PRINCIPALI	PERTINENZE DI ORNAMENTO	PERTINENZE ACCESSORIE	SUPERFICIE PERTINENZE mq	SUPERFICIE ACCESSORI mq	SUPERFICIE ABITABILE mq	SUPERFICIE UTILE mq	
Proprietà Appartamento Via Tucidite, 12 Guidonia Laghetto	Appartamento composto da							
		Cucina				11,8		
		Camera 1				14,5		
		Camera 2				15,7		
		Camera 3				16,5		
		Soggiorno				42,1		
		Bagno 1				6,5		
		Bagno 2				5,2		
		Disimpegno				11,3		
		Ripostiglio				2,3		
		Balcone			15			
		Terrazzo Ingresso			12			
			Comunicanti	Fino a 25 mq	25,00			7,50
				Oltre i 25 mq	2,00			0,20
			Cortile			0,00		0,00
		Corte esclusiva					0,00	
		fino a					0,00	
		oltre		0,00			0,00	
	15%	Incremento per muri perimetrali ed interni				125,90	144,70	
						TOTALE	152,40	

Come si osserva la consistenza riscontrata a seguito di misurazioni ed osservazione degli ambienti è confrontabile con quella riportata sulle visure catastali ed è pari a **151,00 mq** circa.

### VALORE UNITARIO DEGLI IMMOBILI

Come detto sono state effettuate analisi di mercato e ricercati i valori del mercato di Zona del Borsino immobiliare e dell'Osservatorio Mercato Immobiliare (Agenzia delle Entrate) perché è stata considerata la consistenza sulla scorta delle Istruzioni della stessa Agenzia.

Borsino Immobiliare (Abitazioni in fascia media min-max)

*(Allegato n° 9)*

€/mq 1.286-1.912 €

OMI 1<sup>a</sup> sem 2025 *(Allegato n° 8)*

Abitazioni civili

€/mq 1.400 – 2.100

Ponendosi ad un valore medio della forbice proposta in quanto si tratta di locali di buona godibilità e discretamente conservati, si ritiene che una valutazione corretta della quota parte commerciale al finito sia di €/mq 1.700 con un coefficiente dipendente dallo stato di finitura pari a 0,85 dovuto alla vetustà dell'immobile alle finestre ed all'impianto elettrico.



**9i)-Valutazione**

- Superficie commerciale  $S_{com} = 151,00$  mq
- Valore unitario al finito  $V_F = \text{€}/\text{mq } 1.700,00$
- Coefficiente dipendente dallo stato di finitura  $K = 0,85$

Da cui il valore stimato è :

$$V_A = 0,85 \times 1.700,00 \times 151,00 = \text{€ } 218.195,00$$

Per completezza lo scrivente sottopone anche il prezzo abbattuto del 10% quale riduzione del valore di mercato per l'assenza della garanzia per Vizi,

Ai quali vanno detratti € 1.000 per spese di rimessa in pristino della finestra nel salone (cfr. pag. 16);

$$V_{A2025} = (V_{ATOT} - 1.000) \times (1 - 10\%) = \text{€ } 195.475,50$$

**9i)-Vendita e Lotti**

Il cespite deve essere venduto in unico lotto.



## Allegati

Alla presente relazione vengono allegati i seguenti documenti:

- Allegato 1 Verbale di sopralluoghi
- Allegato 2 Atto di compravendita Notaio Antonio Bianchi del 31.03.2000
- Allegato 3 Visura storica Sez MAR Fg 5 Plla 509 sub 503 del 28.06.2025;
- Allegato 4 Planimetria catastale Sez MAR Fg 5 Plla 509 sub 503
- Allegato 5 Documentazione fotografica
- Allegato 6 Identificazione dell'immobile con ortofoto
- Allegato 7.1 Restituzione planimetrica
- Allegato 8 Visura quotazione OMI
- Allegato 9 Visura quotazione Borsino Immobiliare
- Allegato 10 Concessione Edilizia Sanatoria n° 743/1994
- Allegato 11 Progetto Concessione Edilizia Sanatoria n° 743/1994
- Allegato 12 Certificato di idoneità statica
- Allegato 13 Visura Vincoli;
- Allegato 14 Trasmissione relazione alle parti via pec
- Allegato 15 Comunicazione di avvenuta ricezione da parte del debitore

Il sottoscritto, ritenendo di avere completato il mandato assegnatogli, rimette alla S.V. Ill.ma il presente elaborato peritale rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Guidonia, 17 Marzo 2026

ASTE  
GIUDIZIARIE®

Il Consulente Tecnico d'Ufficio  
Ing. Paolo Terrone

ASTE  
GIUDIZIARIE®



**TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI**

**Ufficio Esecuzioni Immobiliari**



**Giudice dell'Esecuzione Dr. PIOVANO**

**(Creditore)/**



**(Esecutato)**

**R.G.Es N.229/2025**



**Allegati della relazione**

**Dal numero 1 al numero 15**

